SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA ----

N. 1015

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAPPUZZO, BUTINI, SAPORITO, PULLI, IANNI, GENOVESE, ZAMBERLETTI, DONATO e BERNASSOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1993

Modifiche alle norme in favore del personale di leva e di carriera appartenente alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti e nuova disciplina dell'indennizzo privilegiato aeronautico

ONOREVOLI SENATORI. – La delicata materia dell'intervento a favore del personale di leva e di carriera appartenente alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunato o caduto in servizio e dei superstiti di detto personale, è stata oggetto, finora, di provvedimenti legislativi non sempre coordinati con riferimento ad un contesto unitario, e perciò contraddittori e non informati ad una stessa, univoca ratio, talchè il sistema complessivo delle previste previdenze è caratterizzato da talune ingiustificate sperequazioni.

In particolare, la legge 14 agosto 1991, n. 280, recante modifiche ed integrazioni alla legge 3 giugno 1981, n. 308:

ha risolto il problema per quanto riguarda i militari di leva deceduti o che hanno contratto una menomazione permanente nell'integrita fisica durante lo svolgimento del servizio militare obbligatorio, ma inspiegabilmente ha lasciato fuori il personale militare volontario e trattenuto (forse per un mero errore di trascrizione), determinando l'automatica cessazione dei benefici sanciti dagli articoli 5 e 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308;

ha riportato ancora, erroneamente, tra i destinatari gli allievi del Corpo degli agenti di custodia, non tenendo conto che, nel frattempo, detto corpo ha assunto una diversa denominazione (Corpo di polizia penitenziaria, il cui ordinamento è stato sancito con legge 15 dicembre 1990, n. 395);

non ha risolto l'annoso problema relativo al diverso trattamento esistente – sempre per il personale in questione – tra le Forze armate e le Forze di polizia in merito alle provvidenze accessorie, riconosciute a favore di queste ultime in misura sensibilmente più ampia, facendo distinzione tra

«adempimento del dovere» ed «adempimento del servizio»; distinzione che non ha ragione di sussistere, tenuto conto delle analoghe situazioni in cui dette istituzioni sono chiamate ad operare, delle finalità da esse perseguite, della comunanza dei pericoli derivanti dall'espletamento delle loro funzioni;

non ha previsto di tutelare, con la speciale elargizione in caso di invalidità permanente riportata a seguito di specifica attività di servizio, il personale militare grande invalido, a differenza di quanto stabilito, invece, per il personale di Polizia dalla legge n. 466 del 1980, e successive modificazioni;

non ha, in sostanza, rimediato alle preesistenti difformità proprie della legge alla quale ha apportato modificazioni (citata legge 3 giugno 1981, n. 308).

Il provvedimento, che si sottopone all'approvazione, mira appunto a razionalizzare il sistema, procedendo alla doverosa omogeneizzazione dei trattamenti nel rispetto del criterio di equità.

Nello stesso contesto, si ritiene di dovere riesaminare la materia dell'indennizzo privilegiato aeronautico, al fine di eliminare – anche in questo caso – palesi discriminazioni.

Per effetto del regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, e successive integrazioni e modificazioni, è previsto, infatti, che l'indennizzo privilegiato aeronautico sia corrisposto al personale militare che, coinvolto in incidente di volo, contragga una infermità ascrivibile ad una delle prime tre categorie della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e integrazioni, da cui sia derivata inabilità permanente al servizio. Non si tiene conto, in tal modo, del fatto che

l'inidoneità al servizio militare incondizionato può derivare da infermità o lesioni ascrivibili anche ad una delle ulteriori cinque categorie contemplate dalla tabella A sopra menzionata.

Ragioni di equità suggeriscono, quindi, di intervenire, estendendo a dette fattispecie il beneficio previsto dalla legge, ancorchè determinato in misura proporzionata al grado di invalidità subita.

Con l'occasione, sembra doveroso procedere ad una adeguata rivalutazione dell'indennizzo, il cui ultimo aggiornamento risale al 1º gennaio 1977.

Il presente provvedimento si compone di sei articoli, i cui contenuti sono sinteticamente di seguito indicati:

articolo 1: inserimento, tra i destinatari della legge 14 agosto 1991, n. 280, dei militari volontari o trattenuti e degli allievi delle scuole e collegi militari; clausola di incumulabilita:

articolo 2: estensione ai superstiti delle vittime del servizio della speciale elargizione e del trattamento pensionistico spettanti ai superstiti delle vittime del dovere:

articolo 3: corresponsione di una elargizione a tutto il personale militare che subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto delle capacità lavorative per effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio;

articolo 4: attribuzione dell'indennizzo privilegiato aeronautico al personale milita-

re e civile dello Stato che, in conseguenza di incidente di volo subito in servizio comandato, sia dichiarato permanentemente inabile al servizio per infermità ascrivibile ad una delle otto categorie della tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

articolo 5: aggiornamento delle vigenti misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico e determinazione delle stesse in ragione del grado di infermità o lesioni subite:

articolo 6: oneri finanziari.

In sostanza, si tratta di un provvedimento che risponde alle giuste aspettative di una benemerita categoria di servitori dello Stato.

Sul piano funzionale, esso si colloca, oltre tutto, per quanto riguarda il personale delle Forze armate, nelle prospettive dello stesso «modello di difesa», alla luce delle indicazioni circa la composizione dello strumento militare e dei prevedibili compiti che questo sarà chiamato ad assolvere sia in ambito interno (controllo del territorio a concorso delle Forze di polizia nella lotta contro la criminalità organizzata), sia in ambito internazionale (ristabilimento e mantenimento della pace ed interventi umanitari), mettendo a disposizione un corpo normativo che dia adeguate garanzie al personale.

Sono queste le ragioni che sollecitano una rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Nell'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1991, n. 280, l'elencazione dei destinatari deve intendersi comprensiva degli allievi delle scuole e dei collegi militari e dei militari volontari o trattenuti.
- 2. La speciale elargizione prevista dal comma 3 dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, introdotto dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 280, deve intendersi non cumulabile con le speciali elargizioni previste dall'articolo 5 e dall'articolo 6, primo comma, della stessa legge 3 giugno 1981, n. 308.

Art. 2.

- 1. L'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come modificato dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 280, è sostituito dal seguente:
- «Art. 6. 1. Ai familiari dei soggetti di cui all'articolo 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza ed il personale della polizia femminile, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione pari a quella prevista, nel tempo, dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni.
- 2. Ai destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 è attribuito il trattamento di pensione indicato nell'articolo 3 da liquidarsi con le modalità ed i criteri ivi stabiliti.

3. Ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1 deceduti durante il periodo di servizio è corrisposta una speciale elargizione di lire 50 milioni».

Art. 3.

1. A tutto il personale militare che subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto delle capacità lavorative per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, è corrisposta una elargizione pari a quella prevista, nel tempo, dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 4.

1. L'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, è attribuito al personale militare e civile dello Stato che, in conseguenza di incidente di volo subito in servizio comandato, sia dichiarato permanentemente inabile al servizio per infermità ascrivibili ad una delle otto categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

- 1. Le misure dell'indennizzo aeronautico stabilite con la legge 25 maggio 1981, n. 280, sono triplicate.
- 2. L'indennizzo, qualora riconosciuto per lesioni od infermità ascrivibili alla quarta o quinta categoria della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni, è corrisposto nella misura prevista per la terza categoria, mentre per lesioni od infermità ascrivibili alla sesta, alla settima ed ottava categoria è

corrisposto in ragione dell'80 per cento della suddetta misura.

3. Il disposto del presente articolo si applica per gli incidenti di volo occorsi a decorrere dal 1º gennaio 1993.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a 23.350 milioni annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e per i successivi esercizi finanziari.